



Sambuca Pistoiese
PROVINCIA DI PISTOIA

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E
PATROCINI

INDICE

Art. 1 – Oggetto.....	pag. 2
Art. 2 – Tipologia degli interventi.....	pag. 2
Art. 3 – Priorità degli interventi e deroghe.....	pag. 3
Art. 4 – Presentazione delle domande.....	pag. 3
Art. 5 – Provvedimento di concessione e diniego.....	pag. 4
Art. 6 – Erogazione e rendiconti.....	pag. 4
Art. 7 – Contributi ad iniziativa del Comune - avviso.....	pag. 5
Art. 8 – Esclusioni.....	pag. 5

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di forme di **contributi, vantaggi economici e patrocini** a favore di soggetti pubblici e privati operanti nella realtà comunale per lo svolgimento di attività rispondenti alle esigenze della comunità locale che riguardano i seguenti ambiti:

- a) sociale e assistenziale;
- b) istruzione, formazione e ricerca scientifica;
- c) cultura;
- d) arte e tutela dei beni storici e artistici;
- e) sport e tempo libero;
- f) tutela dell'ambiente;
- g) turismo;
- h) promozione del tessuto economico sociale;
- i) protezione civile.

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 ^(a) e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 ^(b).

Art. 2 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “**contributi**”, i sostegni in denaro erogati direttamente dal Comune per attività istituzionali dell'ente
- b) per “**vantaggi economici**” i benefici concessi, anche sotto forma di collaborazione, diversi dalle erogazioni in denaro, consistenti nella fruizione di strutture o beni di proprietà comunale o nella fornitura di servizi;
- c) per “**patrocinio**” il sostegno dell'amministrazione con associazione di immagine ad un'iniziativa, attività, progetto, di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio per iniziative non a scopo di lucro:
 - il patrocinio non oneroso non comporta la concessione di contributi in denaro o di vantaggi economici;
 - il patrocinio oneroso comporta la concessione di contributi in denaro e dei vantaggi economici.
- d) per “**soggetti beneficiari**”, le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gruppi, comitati e altri organismi di aggregazione non aventi personalità giuridica che svolgono attività finalizzate allo sviluppo economico e sociale della comunità locale, destinatari delle forme di sostegno economico, di vantaggi economici e patrocini.

2. Tutti i materiali promozionali delle iniziative, manifestazioni che usufruiscono di una delle forme di sostegno previste dal presente Regolamento devono recare la dicitura “*con il contributo/patrocinio del Comune di Sambuca Pistoiese*” e riprodurre lo stemma municipale.

Qualora i soggetti richiedano omaggi di rappresentanza che si configurino come targhe, coppe, pubblicazioni e simili, possono essere concessi direttamente dal Responsabile competente senza necessità di alcun provvedimento specifico di concerto con l'Assessore di riferimento, salvo l'aggiornamento dell'inventario.

Art. 3 – PRIORITA' DEGLI INTERVENTI E DEROGHE

1. Il comune procede alla concessione di contributi in base alla maggiore o minore rispondenza delle iniziative od attività dei soggetti proponenti ai principi generali, agli obiettivi e agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale.

2. Nel rispetto dei principi generali e degli obiettivi di cui al comma 1, contributi e vantaggi economici vengono normalmente concessi, in via prioritaria, ad associazioni ed organismi con sede o continuamente operanti sul territorio comunale.

3. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 2, per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano le seguenti condizioni :

- a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Tutti i soggetti che intendono accedere alle forme di sostegno previste dal presente regolamento devono far pervenire apposita domanda all'Amministrazione Comunale sottoscritta dalla persona avente titolo o dal legale rappresentate dell'ente e devono riportare le seguenti indicazioni, successivamente verificabili a richiesta dell'amministrazione:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente con l'indicazione, ove trattasi di enti, associazioni no profit e comitati, di copia dell'atto costitutivo o dello statuto nonché degli elementi di identificazione, anche fiscale della persona titolare della legale rappresentanza;

- b) descrizione dell'intervento per il quale si chiede la forma di sostegno dell'amministrazione;
- c) attestazione e motivazione delle finalità di pubblico interesse perseguite con l'intervento;
- d) nel caso di contributi in denaro, impegno a presentare, a consuntivo, idoneo rendiconto delle spese sopportate e degli introiti realizzati nonché copia della documentazione giustificativa.

2. La richiesta di contributo in denaro deve essere avanzata da parte del soggetto richiedente, almeno **30 giorni prima** della data di effettuazione della manifestazione, iniziativa o progetto a cui la richiesta si riferisca e deve essere presentata sull'apposita modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali, o scaricabile dal sito web del Comune di Sambuca P.se.

Art. 5 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E DINIEGO

1. I contributi, i patrocini e i vantaggi economici vengono concessi con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Il loro ammontare sarà di volta in volta stabilito in base alle disponibilità di bilancio, alla rilevanza e alle caratteristiche degli interventi proposti nonché alla coerenza con i programmi annuali di attività approvati dagli organi deliberativi.

3. Nel caso in cui la richiesta di patrocinio non venga accolta, la comunicazione del mancato accoglimento con relativa motivazione di diniego, viene effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Se non viene accolta la richiesta di contributi e vantaggi economici è il responsabile del procedimento che deve darne comunicazione, anche via mail, al soggetto richiedente entro 30 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Comune di Sambuca P.se.

Art. 6 – EROGAZIONE E RENDICONTI

1. In conformità alle indicazioni contenute nelle deliberazioni della Giunta Comunale si provvederà alla liquidazione dei contributi stessi con determinazione del responsabile del servizio competente, previa presentazione di idonea rendicontazione, sottoscritta dalla persona richiedente o dal legale rappresentante dell'ente, nonché corredata dai documenti giustificativi delle entrate realizzate e delle spese sostenute.

Il rendiconto oltre a recare ogni supporto contabile utile, deve illustrare i risultati ottenuti in termini di efficacia e proficuità dell'intervento.

2. In caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, la presentazione di idonea rendicontazione deve avvenire entro **30 giorni** dalla conclusione dell'iniziativa tramite:

- a) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza;

b) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

3. La mancata presentazione del rendiconto comporta la decadenza del diritto alla concessione del contributo e l'impossibilità di ottenere contributi per l'anno successivo.

Art. 7 – CONTRIBUTI AD INIZIATIVA DEL COMUNE – AVVISO

Quando il Comune ritiene di far fronte ad esigenze particolarmente complesse mediante l'azione congiunta di più soggetti, può promuovere un pubblico invito verificando le disponibilità esistenti.

Lo strumento per provvedervi è l'avviso pubblico, che deve contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assume a proprio carico.

Art. 8 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dal presente regolamento gli interventi a carattere assistenziale a favore di persone fisiche che restano regolati da specifiche normative.

Riferimenti normativi art. 1 comma 2:

(a)

Legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990 in G.U. 18 agosto 1990)

Articolo 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) (¹)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. (²)

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

(¹) Rubrica aggiunta dall'art. 21, **L. 11 febbraio 2005, n. 15**.

(²) Le parole: "ed alla pubblicazione" sono state così abrogate dall'art. 52, co. 2, **D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33**.

(b)

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'[articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato [articolo 12 della legge n. 241 del 1990](#), di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'[articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#).

4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'[articolo 7](#) e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

